

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 1, DEL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 75- AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA DEGLI ENTI DI RICERCA (Livelli professionali V - VIII)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 23 dicembre 2000, n. 388 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l'art. 118;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed in particolare l'art. 1, comma 188;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 – Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni;

INDIRE

Codice fiscale 80030350484
Posta elettronica certificata: indire@pec.it
Codice IPA: UF46QB



VISTO il Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR);

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27 Ottobre 2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 4 Aprile 2012 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” ed in particolare l’art. 8, comma 1;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale del 1.2.2010 n. 25 che disciplina il “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27.9.2007, n. 165”;

VISTO il D.Lgs n. 218/2016, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTA la circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, che contiene chiarimenti ed indicazioni operative inerenti le procedure concorsuali e l’informatizzazione;

VISTO il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, emanato di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, del 9 luglio 2009, che prevede l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca numero 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca numero 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 7 ottobre 2009, numero 233;

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all’articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 1 Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità



all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa;

RILEVATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20.10.2017 è stato approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa;

VISTA la nomina del Direttore Generale INDIRE, Dott. Flaminio Galli di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 22 settembre 2016, rinnovata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 3 agosto 2017.

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 19 aprile 2018;

VISTO il Decreto Legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 20 "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni" che consente alle Pubbliche Amministrazioni, nel triennio 2018/2020, al fine di superare il precariato e di valorizzare l'esperienza professionale maturata, la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale, in possesso dei requisiti richiesti;

VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018) e, in particolare, l'art. 1, commi 668, 670 e 671;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2017, recante "Ripartizione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. (Legge di bilancio 2017)";

VISTO IL D.P.C.M. 11 aprile 2018 "Articolo 1, commi 668, 670 e 671, della legge n. 205 del 2017. Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti di individuazione dei criteri per l'attribuzione delle risorse finanziarie stanziare e degli enti pubblici di ricerca beneficiari" e relativa tabella allegata;

DATO ATTO che ai sensi delle disposizioni soprarichiamate vengono assegnate all'INDIRE, per le finalità dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, n. 75, risorse finanziarie pari a 410.774 mila euro per l'anno 2018, e 1.801.088 di euro per l'anno 2019;



VISTA la Circolare n. 3/2017 in data 23/11/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato”;

VISTA la Circolare n. 1/2018 in data 09/01/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante “legge di bilancio 2018 – integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3”;

VISTA Circolare n. 2/2018 del giorno 8/05/2018 “Chiarimenti in merito alla circolare alle circolari del 23 novembre 2017, n. 3 e del 9 gennaio 2018, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato. Riflessi sui fondi destinati alla contrattazione integrativa”.

RICHIAMATA integralmente la Delibera del Consiglio di Amministrazione INDIRE, di adozione del Piano Triennale delle Attività 2018 - 2019 e 2020, n. 6 del 01 febbraio 2018, approvato dal Ministero Vigilante con nota prot. n. 0004670 del 19 marzo 2018 (ns. prot. n. 0007034 del 20.03.2018);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 20 Luglio 2018 con la quale è stato aggiornato e integrato il Piano Triennale delle Attività 2018-2020;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione INDIRE n. 59 del 05.09.2018 con la quale si autorizza il Direttore Generale a procedere all’emanazione del presente avviso di stabilizzazione;

RITENUTO di dover procedere all’emanazione di un Avviso pubblico finalizzato alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, per il personale inquadrato nell’area Amministrativa e Tecnica degli Enti di Ricerca-nei livelli professionali V-VIII.


INFORMATE le OO.SS. di categoria

DECRETA

Art. 1

Finalità e profili professionali

1. In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 75/2017, art. 20, comma 1, dalla legge n. 205/2017, art. 1, commi 668, 670 e 671, dalle Circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3/2017 e n. 1/2018 in tema di stabilizzazione del personale precario, è emesso il presente Avviso per la costituzione degli elenchi del personale precario INDIRE ai fini della stabilizzazione ai sensi della normativa richiamata e l’assunzione con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato di personale tecnico e amministrativo.



2 I profili e i livelli professionali fino a concorrenza delle risorse stanziate oggetto della stabilizzazione sono:

- Funzionario amministrativo V Livello professionale;
- Collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello professionale;
- Collaboratore Amministrativo VII livello professionale;
- Operatore tecnico VIII livello professionale.

3. Con successivo provvedimento saranno individuate le sedi di servizio tenuto conto delle esigenze dell'Ente compatibilmente con la preferenza espressa in fase di proposizione della domanda e tenuto conto della pregressa attività svolta dal candidato;

4. L'Amministrazione si riserva di adottare i provvedimenti necessari a seguito delle eventuali osservazioni formulate da parte del Ministero vigilante sul Piano triennale di fabbisogno di personale adottato dall'INDIRE con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 20 Luglio 2018. L'Amministrazione si riserva di adottare i provvedimenti necessari, tra i quali l'adeguamento e/o l'ampliamento dei posti, al fine di aggiornare le previsioni del Piano triennale di fabbisogno di personale e relativi aggiornamenti in coerenza con la procedura in parola;

5. L'assunzione in servizio avrà decorrenza giuridica ed economica individuata nei rispettivi contratti individuali di lavoro e comunque successiva alla data di approvazione degli elenchi di cui al presente avviso.

Art. 2

Requisiti per la stabilizzazione

1. Per l'ammissione alla procedura di stabilizzazione è necessario essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (TD) con l'INDIRE nel periodo successivo al 28 agosto 2015, per il quale è possibile identificare in modo univoco il profilo professionale dell'inquadramento del personale precario attraverso almeno un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (TD) e, nel caso che questo non copra tutto il periodo richiesto dalla norma (almeno 3 anni), da altri contratti di lavoro flessibile che abbiano ad oggetto "le medesime attività", al fine di raggiungere il requisito di cui al punto c) del comma 1 dell'art. 20 D.lgs. n. 75/2017, come meglio specificato nella Circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

2. Ai sensi della disposizione sopra richiamata sono ammessi alla procedura di stabilizzazione i soggetti in possesso alla data del 31.12.2017 dei seguenti requisiti:



- a) Essere stato in servizio, successivamente alla data del 28/08/2015, con rapporto di lavoro di tipo subordinato a tempo determinato presso l'INDIRE;
 - b) Essere stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale bandita dall'INDIRE - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte, intese come mansioni del profilo, l'area o categoria professionale di appartenenza;
 - c) Aver maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativi negli ultimi otto anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2017), presso l'INDIRE.
3. Il calcolo del requisito del periodo di tre anni di servizio negli ultimi otto anni, di cui al precedente punto c), ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 75/2017, verrà effettuato ricomprendendo i rapporti di lavoro prestatosi direttamente con l'INDIRE, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ferme restando le esclusioni di cui al successivo articolo 8, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area, categoria o profilo professionale che determina poi il riferimento per l'INDIRE dell'inquadramento da operare.
4. L'individuazione nel profilo professionale per la stabilizzazione verrà effettuato dalla Commissione di cui al successivo articolo 6 sulla base dei criteri riportati nel medesimo articolo.
5. Al fine della stabilizzazione oggetto della presente procedura è richiesto che i candidati non debbano essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione delle domande, che alla data dell'eventuale assunzione. A tal fine, il candidato deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in tal senso.

Art. 3

Requisiti generali

1. Per l'ammissione alla procedura di stabilizzazione è richiesto inoltre il possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana o
 - a. cittadinanza di altro Stato appartenente all'Unione Europea o
 - b. cittadinanza extracomunitaria, solo ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del D.lgs. 30.3.2001, n. 165 come modificato dall'art. 7 della L. 6.8.2013, n. 97;
 - b) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;



- c) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- d) non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ovvero non essere stato licenziato in applicazione delle normative sanzionatorie di cui ai relativi Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato.

2. I cittadini con cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici e possesso della cittadinanza negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana. L'accertamento del possesso di tale requisito è demandata alla Commissione esaminatrice, nel corso del colloquio.

3. I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di stabilizzazione.

Art. 4

Presentazione della domanda di stabilizzazione – termini e modalità

1. La domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione deve essere presentata esclusivamente via internet, attivando un'applicazione informatica attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e disponibile all'indirizzo www.indire.it (**sezione Bandi di Concorso**).

La candidatura dovrà essere proposta entro il termine perentorio di **giorni venti** dalla pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie speciale – concorsi ed esami. Si considera prodotta nei termini la domanda di ammissione pervenuta entro le ore **23.59** (ora italiana) dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'accesso, la modifica o l'invio della domanda.

L'amministrazione si riserva, in caso di accertate problematiche tecniche di natura temporanea, di prorogare il termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività



del sistema fermo restando il termine di scadenza originario al fine del possesso dei requisiti di partecipazione al presente avviso.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione.

2. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, i requisiti richiesti agli articoli 2 e 3 del presente avviso e dove dichiarare altresì:

- a) cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
- b) luogo e data di nascita;
- c) indirizzo di residenza e/o domicilio;
- d) di essere stato in servizio presso l'INDIRE dopo il 28/05/2015 o alla data del 22 giugno 2017, o tra il 23 giugno 2017 e il 31 dicembre 2017 o di non essere stato in servizio presso l'INDIRE dal 22 giugno 2017 al 31 dicembre 2017;
- e) di non essere titolare di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso altra Pubblica Amministrazione;
- f) la preferenza della sede di servizio tra Firenze, Torino, Roma e Napoli. Potrà essere espressa una sola preferenza;
- g) l'eventuale possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito. I suddetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione dell'elenco;
- h) di accettare incondizionatamente tutte le norme previste dal presente avviso e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi delle nuove disposizioni in materia di trattamento di dati personali per gli adempimenti della procedura.

3. Alla domanda devono essere allegati in forma digitale:

- a) Dichiarazione di tutti i periodi di lavoro prestati con INDIRE in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con le esclusioni di cui all'articolo 8 del presente avviso, ivi compresi gli eventuali incarichi di lavoro autonomo, di cui all'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 stipulati con l'Ente;



- b) curriculum formativo e professionale in carta semplice, in formato europeo, datato e firmato, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, i titoli conseguiti, i servizi prestati ed ogni altra attività eventualmente esercitata che il candidato ritiene utile produrre ai fini del riconoscimento del profilo professionale;
- c) copia di un documento di identità in corso di validità.

La dichiarazione dei periodi di lavoro prestati di cui al precedente punto a) dovrà avvenire utilizzando il modello allegato al presente Avviso, debitamente compilato e sottoscritto, pena la mancata valutazione dei periodi di lavoro. Detta dichiarazione è richiesta ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Avviso e per la verifica dell'anzianità lavorativa totale di cui al successivo articolo 7. Eventuale ulteriore documentazione a corredo della domanda da parte del candidato, non verrà valutata dalla Commissione di cui al successivo articolo 6.

Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. L'INDIRE potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale: detti controlli saranno comunque effettuati relativamente a tutte le dichiarazioni sostitutive preliminarmente alla stipula del contratto. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all'art. 76 del sopra citato DPR n. 445/2000.

4. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5. L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere ai candidati di regolarizzare o integrare la domanda di partecipazione entro un termine assegnato.

6. L'Amministrazione controllerà la veridicità delle dichiarazioni rese, provvedendo, in qualsiasi momento, ad escludere dalla procedura di stabilizzazione i soggetti non in possesso dei requisiti previsti dai precedenti articoli 2 e 3 del presente Avviso ovvero abbia presentato dichiarazioni non veritiere.

Art. 5

Cause di esclusione dal concorso



1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le modalità indicate nell'art. 3 del presente avviso, che non contengano tutte le indicazioni richieste dal medesimo articolo o di quei candidati che non procedano a regolarizzare o integrare la domanda entro il termine assegnato.
2. Non saranno tenute in considerazione, ai fini della eventuale stabilizzazione, le istanze inviate a qualunque titolo in data anteriore alla pubblicazione del presente Avviso.
3. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 comporterà l'esclusione dal concorso. Tutte le esclusioni dal concorso, per qualsiasi causa siano normativamente previste, potranno essere disposte in ogni momento della procedura concorsuale con provvedimento motivato.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà costituita da membri esperti nelle materie di competenza, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Nell'ambito del provvedimento di nomina si potrà eventualmente procedere anche alla nomina di membri supplenti.
2. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, così come previsto dall'art. 57 comma 1 lett. a) D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ss.ii.mm.
3. Nell'ambito del provvedimento di nomina delle Commissioni esaminatrici si potrà prevedere la nomina del segretario, il quale è individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito di accertare e garantire il rispetto della normativa e dei termini relativi ad ogni fase della procedura.
4. La Commissione procederà a:
 - verificare il possesso dei requisiti di stabilizzazione di cui all'art. 2 del presente Avviso attraverso l'esame dell'elenco dei servizi resi e del curriculum;
 - individuare il profilo professionale ai fini della stabilizzazione attraverso i criteri definiti all'art.7;
 - formare gli elenchi degli aventi i requisiti per la stabilizzazione redatti ai sensi del successivo articolo 7.

Art. 7

Criteri per la formazione degli elenchi



1. La Commissione di cui all'art. 6 procederà alla formazione degli elenchi del personale da stabilizzare mediante valutazione del possesso dei seguenti criteri:

a) Candidati con contratto a tempo determinato con unico profilo professionale per tre anni negli ultimi 8 anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2017).

Al candidato sarà riconosciuto il profilo professionale maturato.

b) Candidati con più contratti a tempo determinato e con più profili professionali per tre anni negli ultimi 8 anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2017).

Al candidato verrà riconosciuto il profilo professionale dell'ultimo contratto stipulato.

c) Candidati che raggiungono i 3 anni negli ultimi 8 anni (dal 01/01/2010 al 31/12/2017) con contratti a tempo determinato con profili professionali diversi, o con contratto a tempo determinato unitamente ad altri contratti di natura flessibile.

Al candidato con uno o più profili professionale/i individuato/i nel/i contratto/i di lavoro subordinato a tempo determinato e con altri contratti flessibili viene riconosciuto il profilo professionale del tempo determinato che sommato alla durata degli altri contratti flessibili gli permette di raggiungere i tre anni, se l'attività svolta con gli stessi sia riconducibile al profilo professionale del contratto a tempo determinato sopraindicato.

2. Nel caso in cui la domanda presentata dal candidato non soddisfi alcuno dei criteri sopra esposti, la domanda di stabilizzazione sarà rigettata per assenza del requisito.

3. La Commissione procederà alla formazione degli elenchi degli idonei indicando il profilo professionale e la sede opzionata secondo l'anzianità di servizio. In caso di parità hanno priorità ai fini delle assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato coloro i quali, in applicazione del comma 12 dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 citato, risultavano essere in servizio (con qualunque tipologia di contratto) alla data del 22/06/2017.

4. Ciascuno dei suddetti elenchi verrà redatto in base alle disposizioni di cui al comma 3, considerando ogni tipologia di contratto stipulato con INDIRE e la durata verrà calcolata secondo il criterio degli anni solari con le esclusioni di cui all'articolo 8 del presente Bando.

5. In caso di parità di anzianità lavorativa all'interno di ciascun elenco, si applicheranno i criteri di precedenza di cui all'articolo 5 del DPR 487/1994 ss.mm.ii. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria finale. Qualora, successivamente alla valutazione dei titoli preferenziali prodotti



nelle modalità sopradescritte, due o più candidati permangono nella stessa posizione, viene preferito quello più giovane di età.

6. Gli elenchi dei candidati in possesso dei requisiti della stabilizzazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'INDIRE (<http://www.indire.it>) Sezione Bandi di concorso. La pubblicazione degli elenchi avrà, al fine della notifica, tutti gli effetti di legge.

7. Per i candidati inclusi negli Elenchi, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dai candidati, si procede all'assunzione degli stessi nel triennio 2018-2020, in base alle risorse stanziare dalla Legge del 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018) e alle risorse finanziarie aggiuntive utilizzabili dall'Istituto secondo quanto stabilito nel PTA come da delibera del Consiglio di Amministrazione n. 52 del 20/07/18.

Art. 8

Esclusione dall'applicazione dell'art. 20 Dlgs 75/2017.

Non costituiscono requisito ai fini della stabilizzazione:

1. i titoli accademici e di formazione (master, dottorati, borse di studio);
2. i contratti stipulati per l'acquisizione di diritti di autore ai sensi della legge n. 633/1941;
3. i contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali;
4. il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 165/2001;
5. i contratti di somministrazione (c.d. contratto interinale) di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
6. I contratti per l'erogazione dei servizi ai sensi del D.lgs n. 163/2006 e del D.lgs. n. 50/2016;

Art. 9

Accesso agli atti della procedura di stabilizzazione.

L'accesso alla documentazione attinente alla procedura di stabilizzazione è differito sino alla conclusione della procedura concorsuale, dopo la pubblicazione degli elenchi di cui all'art. 7 del presente avviso di stabilizzazione.

Art. 10

Trattamento dei dati personali



1. Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall'INDIRE, prevalentemente con mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).

2. Il Titolare del Trattamento dati è l'Indire, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca educativa- via Michelangelo Buonarroti, 10- 50122 Firenze, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i suddetti diritti e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: segreteriapresidente@indire.it. L'Amministrazione ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (cd. "Data Protection Officer", nel seguito "DPO") www.indire.it/privacy.

Art. 11

Norme di salvaguardia

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego ed in particolare, nell'ordine, alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ed al DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'INDIRE ha facoltà di revocare il presente bando in qualsiasi momento, ovvero di non dar seguito alla assunzione: in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari che impongano limiti alle nuove assunzioni; di mutate esigenze organizzative e comunque qualora nuove circostanze lo consigliassero, ferma restando la facoltà di mantenere in ogni caso in essere la graduatoria degli idonei.

3. Il responsabile del procedimento nella presente selezione è la Dott.ssa Alessandra Coscia, in qualità di Funzionario dell'Ufficio del personale.



4. Il presente bando è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami.

5. Il testo integrale del presente bando è pubblicato sul sito dell'INDIRE.

6. Per ulteriori informazioni sulla presente procedura concorsuale si potrà scrivere al seguente indirizzo mail concorsi@indire.it.

VISTO

Il Funzionario dell'Ufficio Personale
Alessandra Coscia

IL DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Ufficio Personale
AC

